

Signori

Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge contenente importanti modificazioni nell'ordine amministrativo.

Come hanno per incipiente la diminuzione di quella centralizzazione amministrativa, il cui vicioso difetto è quello di trasportare gli affari dal luogo dove possono essere più facilmente esauriti a fondo là dove vengono necessariamente con un numero perfetto inguizione di causa.

Una tale riforma non ha altro risultato, che quello di non veder terminato un affare prima che sia rivestito di una quantità innumerevole di inutili formalità.

Aggiungersi che non sarà di poco alleviamento ai contribuenti il dipendersi dal ricorsi presso l'amministrazione centrale per ogni un loro interesse. So credo, che già voi eravate prima d'ora persuasi come non poteste essere il caso

3

di rassegnare alla Camera un codice com-  
pinto di amministrazione comunale e  
provinciale.

Diversi motivi me ne avrebbero dettati,  
ed i principali sono.

1° che lo scopo principale quello essendo  
di semplificare l'amministrazione, era  
più facilmente raggiungersi con una  
dichiarazione di principi più larghi,  
e più adatti a dare piena soddisfa-  
zione agli interessi locali senza uopo di  
estendere interamente il sistema comu-  
nale.

2° che non sembra conveniente dimen-  
tare ad ogni più sospetto interamente  
gli ordini amministrativi; questi muta-  
menti non possono che disordinare l'am-  
ministrazione e toglierle un peso di  
quella forza che le è pur tanto neces-  
saria.

3° che prima di rendersi a più uni-  
vamente disposizioni intorno all'ammini-  
strazione è indispensabile che siano ben  
bene determinate le basi che si vogliono  
adottare, ed all'uopo è appunto

3

combinato il progetto di legge che vi presento.  
S: Che ad una legge composta di ben molte  
articoli sarebbe forse tenuto la parte di gio-  
tuo' accolta alle più importanti, e  
non poter ottenere la sanzione del Parlamento  
durante la stessa sessione, e sarebbe con signi-  
ficatamente ritardato il compimento di vot;  
che già ottennero forse la sanzione dell'op-  
inione pubblica dopo essere stati espressi sulle  
diusioni; che per incidenti ebbero luogo nel  
Parlamento sovra tali materie.

Questa legge dunque non contiene che le  
basi dell'organismo amministrativo  
quale parve al Ministero più conve-  
niente;

Non si dovete però tralasciare di ~~la~~ cogliere  
l'occasione che si presentava per correg-  
gere la legge del 9 Sette 1848 nelle parti  
alle quali sembrò più urgente d'assi-  
care qualche modificazione?

Sembri prima d'ogni cosa che voto gene-  
rale quello si fosse della restituzione  
delle Province alla primitiva loro con-  
dizione in fatto d'amministrazione pro-  
vinciale.

Le Province sono create dalla natura, o

quantocumque nelle abitudini di lungo corso.  
Le Divisioni create da una severa legge  
senza il concorso d'una perfetta unione d'  
interessi e di una conformità di bisogni;  
composte di Province tra loro ben men-  
te troppo disparate avuto riguardo alle  
relative loro forze pecuniarie, non acqui-  
stavano finora e non acquisterebbero  
forse mai quella forza, e coesione che  
dal concorso delle libere volontà e non dal-  
la sola legge devono sorgere, onde s'abbia  
un corpo morale quella vitalità  
senza della quale è impossibile ogni mo-  
rale e materiale progresso.

Il primo articolo del progetto provvede  
allo regolamento di questa fusione d'inte-  
ressi fra diverse Province, come gli art-  
coli successivi provvedono alla liquida-  
zione di questi interessi, che furono già  
legalmente conosciuti.

Non è da dire però che la risoluzione  
di questi interessi dovesse far cessare  
affatto le Divisioni amministrative.  
L'Intendente generale nel capoluogo  
della Divisione deve rappresentare il  
governo per modo ad impedire che l'

3

Fea

autorità centrale debba occuparsi degli affari  
di tante provincie.

Lo scioglimento delle Divisioni, come costi-  
morati si avrebbe fatto ricadere ~~nel~~  
~~inconveniente~~ ~~qualche~~ ~~rispetto~~ della eccessiva centraliz-  
zazione che vogliamo evitare.

L'Intendente generale starà adunque  
nella gerarchia e come autorità am-  
ministrativa tra l'Intendente della  
provincia ed il governo: investito l'In-  
tendente delle facoltà che ora competono  
all'Intendente generale, e date all'Inten-  
dente generale le facoltà che ora competono  
al governo, cesserà i perniciosi effetti della  
eccessiva centralizzazione.

Già io si avvertiva, come la dimi-  
nuzione delle competenze dell'autorità cen-  
trale io la intendo in modo da non  
rompere i vincoli, che necessariamente  
devono unire i Comuni e le  
provincie allo Stato.

Questo scopo si ottiene e colla continua-  
zione della vigilanza dell'Intendente  
sui Comuni, e colla facoltà fatta a chiun-  
que si trovi gravato da qualche pro-  
cedimento amministrativo dell'Intendente

Generale di ricorrere al supremo amministratore al Re, il quale provvede sui ricorsi restituito il Consiglio di Stato.

Questo sistema però ci permette di restringere le Intendenze Generali al numero di quelle che esistevano prima della istituzione delle <sup>attuali</sup> Divisioni amministrative, fermo nell'Intendente Generale l'incarico di amministrare la Provincia nel cui capoluogo egli risiede.

Stabiliti così le competenze amministrative presentarsi sotto la questione della concorrenza o non di concorrenza la giurisdizione speciale sul contenzioso amministrativo.

A questo riguardo nessuno certo vorrà contestarmi essere presso di noi forse di troppo estesa una tale giurisdizione.

Certo che non è ancora facile neanche al giorno d'oggi dopo un mezzo secolo che in Francia si discute intorno all'estensione di questa giurisdizione, di determinarsi veri limiti, ma pure

rimettendo le parti per la discussione del merito delle cause avanti il Tribunale competente.

La creazione d'ogni giurisdizione dei Consigli d'Intendenza dovrà portare la stessa conseguenza per la Camera dei Conti: rimanevano però le attribuzioni amministrative date a quei corpi, e per questo si ravvisa utile di lasciarli sussistere sopprimendoli a quelle modificazioni che la maggior semplicità nell'amministrazione dovrà necessariamente suggerire.

Quanto ai Consigli d'Intendenza si osservava che agli Intendenti generali saranno devoluti gli affari in quali provvederò il Re previo il voto del Consiglio di Stato.

In questi affari che per se non qual che gravità, parve convenienti che l'Intendente generale potesse provvedere assistito da consiglieri: si pensò quindi che un Consiglio d'Intendenza potrebbe essere composto dello stesso Intendente generale, del Vice Intendente generale, ed un Consigliere, al quale

era generalmente sentito il bisogno di resti-  
gular questa restrizione non avrebbe tolto  
il bisogno dei Consigli d'Intendenza,  
e questi in un paese non vasto, con giu-  
risdizione ristretta avrebbero costituito una  
magistratura di puro lusso.

A questo punto prevalse nel Consiglio  
dei Ministri l'avviso, che la giustizia deve  
essere una, che i fatti le giurisdizioni  
eccezionali non acquistano mai la vera  
forza, e quella che da la pubblica opinione,  
e che l'amministrazione della giustizia  
deve pur sempre essere egualmente ind-  
pendente.

Stabilita la giurisdizione del Contenzioso  
amministrativo al Tribunal ordinar;  
si teme forse per la minore celerità colla  
quale si spediranno le cause che interve-  
ranno l'amministrazione? A questo ri-  
guardo provvidi ~~per~~ a sufficienza  
il progetto ed prescrivere nelle materie  
amministrative l'uso dell'attuale pro-  
cedimento sommario, ed dare agli  
Intendenti la necessaria facoltà per ren-  
dere esecutori i loro provvedimenti in  
materie d'importo, ed opere pubbliche

3

ultimo posto potrà essere chiamato un  
Sindacato dell'Amministrazione già  
collocato a riposo ed un avvocato presso  
il Tribunale del Capoluogo dell'Inten-  
denza generale.

ob.

Un consigliere aggiunto interverrà  
al Consiglio in caso d'impedimento  
dell'Intendente generale e per quegli  
affari nei quali aversi l'Intendente ge-  
nerale già provveduto, ~~per~~ ammi-  
nistratore della propria Provincia.

Quanto alla Camera dei conti essa com-  
porta d'un Presidente, di sei Intendenti  
generali, e di quattro relatori pro-  
vedrebbe negli affari che pur devono  
essere di sua competenza, l'esame cioè  
dei conti degli Intendenti e dei Gesorzi  
provinciali e dei conti dello Stato.

Alla Camera dei conti potrebbe pure  
essere affidata la vigilanza sul con-  
trollo, come al Controllore generale  
potrebbe essere affidata la residenza  
della Camera.

In questo modo anche il controllo  
potrebbe ricevere delle modificazioni  
senza cessare d'esistere, ritenuto che

per quanta forza si voglia attribuire  
alla responsabilità ministeriale sarà pur  
sempre utile la vigilanza di un corpo,  
quale sarà la Camera dei Conti, nell'  
andamento del pubblico servizio.

Composta la Camera d'Intendenti Gene-  
rali e di un minor numero di Uditori,  
i quali tutti possono essere scelti fra  
gli Impiegati dell'alta amministrazione  
meritevoli di onorato riparo, vi troveremo  
~~ma~~ in questa nuova destinazione della  
Camera assicurato il regolare servizio  
della contabilità tanto provinciale che  
dello Stato con un qualche risparmio  
sulla spesa totale, che attualmente si  
incontra per l'amministrazione pro-  
vinciale, poiché oltre la soppressione  
dei posti di molti consiglieri d'Inten-  
denza, ed il minor dispendio rispetto a  
coloro che saranno chiamati a farne  
le funzioni per la parte consultiva,  
possono essere soppressi gli uffici dei  
Procuratori del Re presso le Intendenze  
Generali e l'Ufficio del Procuratore Ge-  
nerale presso la Camera dei Conti.

Da ciò si tratta d'innovare nell'

2

amministrazione, ed è pure prossima una nuova organizzazione giudiziaria, io ho creduto di dovervi proporre l'adozione d'un principio, indispensabile per il regolare andamento ed accordo del servizio di pubblica sicurezza con quello della polizia giudiziaria.

Vi propongo di dichiarare che i tribunali di prima cognizione, e le Pretendenze abbiano comune in tutto lo Stato il luogo della loro residenza.

Se adatterete la massima, il Governo vi proporrà in proposito quelle risoluzioni che crederei più utili al pubblico servizio, e meno dannose alle Città in più riguardare la sua applicazione.

Pochi sono perhi pochi mi parvero necessarie le disposizioni di questa legge relativa ai Comuni.

Prima d'oggi era chiara l'atteggiatura del Ministero il Governo del patrimonio delle frazioni di Comuni che vennero fusi in una sola massa nel patrimonio comunale.

Sonoro a questo riguardo molti laggiunge contro la legge del 9 8bre 1848.

Si propongono alcuni articoli per andarsi  
al riparo degli allegati inconvenienti  
secondo che la giunta si decide; e non  
si per ottenere più facilmente rap-  
presentata l'autorità municipale  
perno quelle frazioni, che non aves-  
sero fra i loro elettori alcun consiglier  
comunale.

Eguali ed anche più gravi sono le languen-  
ze per la facilità con cui possono le  
amministrazioni comunali aumentare  
di troppo le spese aggravare i contribui-  
benti.

Il consiglio comunale amministra,  
ma l'amministratore deve restringere  
l'opera sua nella custodia ed impiego  
delle rendite comunali.

Se questo non bastasse, se deve ridur-  
dere i contribuenti si concorre oltre  
l'usato, è giusto che gli ammini-  
stratori ne concorcano penalmente  
i motivi; e qualche maggior sacrificio  
si faccia senza a togliere ogni  
dubbio sulla loro adesione a quelle  
magiori spese.

Si propone quindi di dichiarare in  
questo caso il concorso nelle deliberazioni del bilancio di alcuni fra i  
maggiori importi in numero cor-  
rispondente al terzo del numero  
totale di consiglieri.

V. G. 2

Gli stessi motivi persuadono della utilità  
non solo, ma della necessità di prescri-  
re la pubblicazione degli atti dei Con-  
sigli, onde pervenire gli interessati o  
far sospendere l'approvazione delle deli-  
berazioni, che ne abbassassero, o  
l'esenzione di quelle che di tale ap-  
provazione non abbisognano, e che uscendo  
dalla sfera della semplice ammini-  
strazione potessero in qualche modo  
ledere l'interesse di terzi.

La separazione delle provincie, che  
ora compongono le divisioni, ridur-  
rà tale una composizione dei  
Consigli Provinciali, che li renderà  
la vera espressione di bisogni e di  
sentimenti dell'intera provincia.

Quindi un numero di consiglieri  
proporzionato alla popolazione di cia-  
scuna provincia: la scelta di consiglieri

2

provinciali da farsi per ciascun man-  
damento, l'approvazione ~~di~~  
~~per~~ dei Consigli comunali allo stesso  
Consiglio. A queste esigenze provve-  
dono le disposizioni contenute nel capo  
terzo del progetto di legge.

Nell'assenza dei Consigli provinciali, l'ente  
morale delle Province, il quale succede  
alla Divisione non si trova rappresen-  
tato, quando sembra invece che la sua  
rappresentanza dovrebbe essere continua,  
dacché vivi sono i suoi interessi, come  
lo sono quelli del Comune.

Si propone pertanto la creazione dei  
Consigli Delegati Provinciali. Il loro es-  
sidi lavori daranno certo un grande  
impulso alla esecuzione delle cose deli-  
berate dal Consiglio Provinciale, ed il  
Capo dell'Amministrazione assistita  
sarà da un maggior numero godono  
della confidenza dell'intero Consiglio,  
prenderà più fermamente al provvede-  
re al regolare andamento delle cose  
della Provincia.

La presenza del Consiglio Delegato  
oltre a facilitare le deliberazioni

~

d'urgenza a tutela degli interessi della  
Provincia, sarà di un'immensa uti-  
lità; overi consideri, che la separazio-  
ne delle Province reciderà più fre-  
quenti i commerci, che costabilirà e pro-  
nuovano l'esaurimento di molti incum-  
benti, e che perciò più facilmente riuscirà la  
conclusione, quando i rispettivi Con-  
sigli Delegati delle Province interessate  
avranno preparato le basi, che sottoporran-  
no ai rispettivi Consigli Provinciali.

Potranno pure i Consigli Delegati coordi-  
nare l'amministrazione dei Comuni, adem-  
piando quelle immunità, che la legge non  
sa bene affidare; su del che non ho creduto  
per ora di dover comprendere disposizioni  
più precise nel progetto, essendo parso inabi-  
lenabile che si conosca, se avrà da Voi  
questo sistema un favorevole accoglimento.

La scelta dei membri di questi consigli  
delegati sarebbe tutta concentrata nei consi-  
glieri provinciali residenti nel capo luogo,  
quando quelli residenti nelle Province  
dovessero a proprie spese recarsi sovente  
all'arsede dell'amministrazione provinciale.

Ad evitare <sup>†</sup> questa ~~inconveniente~~, propongo,

† più probabile esclusione  
dei non residenti nel  
capo luogo della  
Provincia

che venga loro concesso il diritto al rimborsamento delle spese di viaggio ed di soggiorno.

Da questo complesso delle principali disposizioni potrete vedere confermate, quanto vi dissi in principio di questa mia relazione, che se non è ancora ciò mediante cui si è compiuta la legislazione in questa materia, è però compiuto l'organismo amministrativo per aver da portare quei frutti che si debbono sperare da un sistema di minore centralizzazione, da un sistema il quale raccomandando maggiormente alla sollecitudine di Consigli eletti: gli affari amministrativi delle località indurrà sempre più le popolazioni a prendersi il dovuto interesse.

Il che sulle proposte basi avrà luogo sempre che sia venuta per nulla la dignità del potere centrale, il quale avrà occasione nelle cose di maggiore importanza di presentarsi come promotore dell'imparziale esecuzione delle leggi e riparatore dei torti che potessero soffrire gli amministrati da una men retta applicazione delle leggi per parte degli

amministratori diretti.

È ora ultimo nel progetto un capo con-  
tente alcune disposizioni concernenti di-  
versi consigli. Prima si prescrive la pub-  
blicità delle riunioni dei consigli comunali  
e provinciali. Ma attenti in ciò al  
precedente mio progetto colla differenza  
però, che per la prescritta pubblicazione  
degli atti ho creduto di dover prescindere  
dal dichiarare quella pubblicità in  
alcuni casi obbligatoria per i Comuni.  
La discussione del progetto dimostrerà  
se io mi sia bene o male apposto nel  
ordinare le relative disposizioni.

So credo fuori d'ogni dubbio, che le am-  
ministrazioni comunali e provinciali  
debbono essere chiamate ad assumere una  
maggiore ingerenza nell'amministra-  
zione delle opere per l'ogni località ed  
ogni provincia.

In un apposito articolo mi limito a  
dare un cenno generale, riferendomi in  
ciò ad una legge speciale, il cui progetto,  
come è ben noto, si sta maturando da  
una commissione speciale.

In ultimo dividono il progetto alcune

3

disposizioni generali e transitorie, e non  
meglio avremmo chiamarle.

Tale è il complesso delle disposi-  
zioni, che vi propongo, per le quali  
se non sarà ancora soddisfatto il  
desiderio vostro, sarà almeno dimo-  
strato il mio buon volere nell'adot-  
tare, da io feci, quel sistema che per  
ora parrai il solo possibile nelle circo-  
stanze del nostro paese.

*Progetto di Legge*  
*portante delle disposizioni*  
*sul Contenzioso Amministrativo*  
*e delle modificazioni*  
*alla legge del 7. Ottobre 1848*  
*sull'Amministrazione Provinciale e Comunale*

---

---

C. H. H. H.

## Capo Primo

Amministrazione — Giurisdizione  
del Contenzioso Amministrativo  
Disposizioni diverse

---

Art. 1.  
La fusione in una sola massa degli interessi attivi e passivi delle Provincie componenti una Divisione ordinata dall' art. 188 della legge del 7. Ottobre 1848 è risolta con tutto l'anno prossimo 1851.

Le Provincie sono ricostituite in altrettanti corpi morali indipendenti gli uni dagli altri.

Esse avranno un' amministrazione propria, le stesse diritti e prerogative, gli obblighi ed i doveri medesimi che in forza della forza citata legge spettavano alle Divisioni amministrative.

Art. 2.  
La legge determina quali sono le opere e gli stabilimenti la cui spesa può essere imposta a più Provincie riunite in consorzio. Le quote di concorso dovranno essere sempre disposte prima dai Consigli Provinciali, e quindi determinate con Decreto Reale previo il voto del Consiglio di Stato.

Art. 3.  
Ogni Provincia ripiglia le attività e passività che tenera

prima) della creazione delle Divisioni Amministrative.

Le attività e passività d'origine posteriore alla creazione stessa saranno ripartite tra le Province che compongono ciascuna Divisione Amministrativa, in ragione delle quote, per cui concorrono alle spese Divisionali, ed attribuite alle Province, cui specialmente riguardano nel caso, che abbiano gli elementi necessari per stabilire con precisione questa separazione d'interessi.

Le operazioni di liquidazione rimangono affidate alla Camera dei Conti.

Art. 4°

Quando forma l'attuale circoscrizione delle Province, lo Stato ven ripartito in nove Divisioni politiche, ciascuna delle quali comprenderà quelle Province che sono indicate nell'unita Tabella.

Art. 5°

Le Divisioni Politiche avranno il nome del Capo luogo ove è stabilita l'Intendenza generale.

Al capo di questa sarà nominato un Intendente generale che per tutto il Circoscrizione Divisionale rappresenterà l'Autorità superiore politica ed amministrativa.

Le Divisioni politiche sono di due classi: alla prima classe appartengono quelle di Torino, Chambery, Genova e Cagliari: appartengono alla Seconda quelle di Alessandria, Cuneo, Nizza, Aosta e Susa.

Art. 6°

Ogni Provincia è amministrata da un Intendente, da un Consiglio Provinciale e da un Consiglio Delegato.

Un Vice Intendente condurrà l'Intendente

nell'Amministrazione e ne fu le vice in caso di assenza o di impedimento.

L'Intendente Generale oltre le funzioni speciali che gli sono attribuite dalla presente legge continuerà ad amministrare la Provincia nel luogo dove egli risiede.

Art. 7°

L'Intendente è investito per l'Amministrazione provinciale e comunale di tutti i poteri e di tutte le funzioni attribuite all'Intendente Generale dalla legge del 7 Ottobre 1848, riservate però a quest'ultimo quegli atti in cui secondo le leggi attuali deve procedere sentito il Consiglio d'Intendenza.

Art. 8°

Per gli Intendenti è devoluta l'approvazione dei Bilanci dei Comuni e delle Opere Pie non eccedenti le Lire 30 fm.

Gli Intendenti approvano pure i contratti ed atti contemplati negli articoli 120 e 121 della legge 7 Ottobre 1848.

Art. 9°

È attribuita agli Intendenti Generali l'approvazione previo il voto del Consiglio d'Intendenza,

1° Dei bilanci dei Comuni e delle Opere pie eccedenti le Lire 30 fm.

2° Dei contratti ed atti finora riservati all'approvazione Sovrana, ed al Ministero dell'Interno dagli art. 119, 230 e 231 della legge 7 Ottobre 1848.

Art. 10°

Per l'approvazione degli atti di cui negli articoli 223 e 229 della legge 7 Ottobre 1848 basterà la sanzione Sovrana mediante Decreto Reale da emanare previo il parere del Consiglio di Stato.

## Art. 11.

I conti delle entrate e spese dei Comuni sono approvati dall'Intendente.

Quelli di redditi dei bilanci ha cui approvazione è riservata all'Intendente Generale a termini dell'articolo precedente, sono parimenti da lui approvati previo il voto del Consiglio di Prefettura.

L'approvazione dei conti dei Esattori provinciali è riservata alla Camera dei Conti.

## Art. 12.

L'Intendente Generale provvede sui richiami che siano portati contro qualunque atto amministrativo dell'Intendente.

## Art. 13.

Dalle decisioni dell'Intendente Generale è aperta la via del ricorso al Re entro giorni trenta dalla notificazione della decisione agli interessati.

Il Re provvede sentito il Consiglio di Stato.

## Art. 14.

Non ostante i richiami ed il ricorso mentovati negli articoli 12 e 13, l'Intendente, o l'Intendente Generale può nei casi d'urgenza dichiarare esecutivo il provvedimento amministrativo.

Qui nella materia delle imposte o di lavori stradali e di pregiudizii arrecati con nuove opere alle strade, provvedere egualmente nel modo sovra indicato, rimettendovi le parti avanti il Tribunale competente.

Provvede infine nelle differenze che insorgono sulla qualità degli argini nei fiumi o torrenti, se cioè tali argini siano o non respingenti.

## Art. 15.

La giurisdizione intorno al Contenzioso amministrativo tanto in materia civile quanto in materia penale rientra nelle attribuzioni dei Tribunali ordinarii.

Art. 16.  
Nelle materie fin qui attribuite alla cognizione dei Consigli d'Intendenza e sino all'emanazione del nuovo Codice di Procedura civile sarà osservato il procedimento sommario stabilito dalle regolamenti leggi per i Consigli d'Intendenza, e per la Camera dei Conti.

Art. 17.  
Le sentenze dei Tribunali e dei Magistrati d'appello in queste materie sono anch'esse soggette alla cassazione secondo le norme comuni.

Art. 18.  
Tutte le cause che all'epoca della pubblicazione della presente legge si trovassero vertenti avanti i Consigli d'Intendenza, od il Magistrato della Camera dei Conti surammo, ancorchè già assegnate a sentenza, recate davanti il Tribunale o Magistrato competente nello stato in cui si trovano per mezzo di semplice citazione da seguire ad istanza della parte più diligente.

Art. 19.  
In materia penale sarà per cura del Presidente della Camera dei Conti e degli Intendenti Generali indirizzato ogni processo a chi sostiene le parti del pubblico Ministero presso il Tribunale o Magistrato competente perchè provochi la definizione del procedimento stesso.

Art. 20.  
Gli Uffici del Procuratore Generale e dei Procuratori del Re sono soppressi.

La Camera dei Conti ed i Consigli d'Intendenza presso le Intendenze Generali sono conservate colle attribuzioni amministrative o miste loro affidate dalle vigenti leggi, e dalla presente nell'interesse dello Stato e delle Province.

Art. 21.  
Il Consiglio d'Intendenza si compone dell'Intendente

Generale, del Vice Intendente Generale e di un Consigliere d'Intendenza: quest'ultimo può essere scelto fra gli Avvocati presso il Tribunale sedente nella Città Capo luogo di Divisione, o fra gli Impiegati dell'Amministrazione già collocati a riposo.

L'Impiegato nominato a Consigliere d'Intendenza può cumulare lo stipendio annesso a tale carica colla pensione di riposo.

Sarà pure nominato un Consigliere aggiunto, che sarà chiamato a sedere in Consiglio nel solo caso di assenza o di impedimento di uno dei membri che lo compongono.

Art. 22.

I Consiglieri della Camera dei Conti in numero di sei e gli Uditori Camerali in numero di quattro sono presiedute dal Contollere Generale, il quale dirige col sussidio anche degli stessi Uditori l'Ufficio Generale del Contollo, che vien posto così sotto la dipendenza della Camera dei Conti.

Il Presidente ed i soli Consiglieri hanno voce deliberativa: essi possono deliberare in numero di quattro oltre il Presidente stesso.

Gli Uditori vi faranno le funzioni di Segretari.

Art. 23.

Le nomine del personale della Camera dei Conti e le disposizioni che la riguardano, saranno proposte al Re dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno.

Art. 24.

Gli Archivi Camerali sono riunite agli Archivi del Regno.

Le sole carte riguardanti la contabilità di danari dello Stato, e delle Provincie formano parte, durante dieci anni a partire dal giorno della chiusura

Deputata dei conti dell'Archivio speciale della  
Camera dei Conti.

Art. 25.

La Camera dei Conti è incaricata dell'esame e liqui-  
dazione dei conti dell'Amministrazione Generale  
e di tutti i contabili di denari dello Stato e delle Provincie.

Espone i conti delle diverse Amministrazioni  
dello Stato, ed è incaricata di raccogliere a quest'  
effetto qualunque schiarimento a titolo proprio e per le  
necessario.

Alla Camera vengono rimessi tutti gli stati, docu-  
menti ed informazioni relativi alle rendite dello Stato.

Art. 26.

La Camera dei Conti per mezzo del suo Segretario corrisponde  
direttamente alle Amministrazioni Generali, e coi  
contabili per quanto concerne la resa dei loro conti.

Art. 27.

Espone i termini nei quali i conti dei diversi con-  
tabili devono essere depositate presso la Segreteria, senza  
pregiudizio delle altre misure di sorveglianza che i lumi-  
delle Amministrazioni Generali vedano utile di prendere  
verso i contabili posti sotto la loro dipendenza.

Art. 28.

La Camera dei Conti può promuovere contro i contabili  
in ritardo, però debitamente sentiti o chiamati, una  
multa che non ecceda la metà del loro stipendio, indipen-  
dentemente dalla loro sospensione o destituzione che essa  
può provocare quando creda opportuno il caso.

Art. 29.

Qualunque condanna ha luogo sull'istanza del Ministero  
pubblico, le cui funzioni sono presso la Camera affidate  
al più giovane fra gli Auditori.

Art. 30.

La Camera arresta ed approva i conti.

(C)

Il Tribunale stabilisce con sentenza definitiva se un contabile risulta debitore o creditore, e se le sue partite di dare e di avere si pareggiano: Nei due ultimi casi il Tribunale dichiara il contabile definitivamente liberato ed ordina al termine d'ogni gestione la sostituzione o liberazione delle immissioni, e se vi sia luogo, la revoca o la cancellazione delle ipoteche e delle esenzioni ipotecarie prese sui loro beni a causa della gestione il cui conto cade in giudizio.

Nel primo caso dichiara non potersi approvare il conto.

In caso d'incognitezza del contabile, il quale pretenda di non essere debitore, la discussione rientra nelle attribuzioni dei Tribunali ordinari.

In tutti i casi copia della sentenza è trasmessa al Ministero delle Finanze affinché ne curi l'esecuzione.

#### Art. 31.

La Camera dei Conti, non ostante una sentenza, è abilitata definitivamente a giudicare sopra un conto, può procedere alla revisione del conto stesso, sia sulla domanda del Contabile appoggiata a documenti giustificativi ritrovati dopo la sentenza, sia d'ufficio per errore, omissione o doppio impiego riconosciuto dopo la verificaione d'altre conti.

#### Art. 32.

Alla Camera dei Conti è pure affidata la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato.

#### Art. 33.

Gli stipendi ed assegnamenti per gli uffici contemplati nella presente legge sono determinati dall'annessa tabella.

#### Art. 34.

I Consigli Divisionali sono aboliti.

#### Art. 35.

Le Intendenze ed i Tribunali risiedono nella stessa Capo luogo.

\* escludi quelli relativi alla Camera dei Conti

# Capo Secondo

## Dei Comuni

---

### Art. 36.

Le frazioni dei Comuni a partire dal primo Gennaio 1852 sono ripristinate nel progetto dei limiti che ritenevano prima della legge 7 Ottobre 1848 e che ancora si trovano nel dominio del Comune all'emanazione della presente legge.

### Art. 37.

Le beni della frazione sono amministrati dal Consiglio Comunale.

### Art. 38.

Quando si sieno questioni sulla proprietà o sull'uso dei beni tra le diverse frazioni di un Comune, gli Elettori di ciascuna frazione verranno convocati con Decreto dell'Intendente per nominare un'Amministrazione di tre membri e due supplenti.

Quest'Amministrazione rappresenterà la frazione in tutti gli atti che occorrono per la risoluzione delle questioni.

### Art. 39.

L'Intendente deputerà uno dei membri di quest'Amministrazione provvisoria a far le funzioni di Presidente.

Il Presidente ha per gli atti per i quali l'Amministrazione è creata tutte le attribuzioni che competerebbero al Sindaco.

L'Amministrazione eseguirà quelle che competerebbero al Consiglio Comunale.

## Art. 10.

Nel caso che il Regolamento previsto dalla legge 7 Ottobre 1848 abbia ripartito il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni, ogni frazione farà una elezione interamente separata dalle altre.

In questo caso il Sindaco presiede le adunanze, ed il Segretario Comunale redige il processo verbale dell'elezione.

## Art. 11.

Quando non ostante l'istanza di una frazione il Consiglio Comunale siusi di formare il Regolamento previsto dall'art. 70 della citata legge, oppure se qualche frazione nuova richiami sul riparto dei consiglieri, l'Intendente potrà deferire tutti gli atti al Consiglio Delegato provinciale, ed il Consiglio medesimo statuirà con una deliberazione, che l'Intendente renderà esecutoria con suo Decreto.

## Art. 12.

Il Sindaco della Borgata cui si riferisce l'art. 87 della legge 7 Ottobre 1848 potrà anche eleggere sotto fra gli elettori non consiglieri, purchè sia residente nella Borgata per un mese nominato.

## Art. 13.

La nomina, sospensione e variazione dei segretari comunali, ed altre impiegate della segreteria, attribuita ai Consigli Municipali deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Delegato Provinciale, salvo istante al Consiglio municipale, ed anche al Consiglio delegato d'ogni Comune di assumere per disimpegno provvisorio e d'urgenza delle funzioni di Segretario, un'altra persona di loro fiducia.

## Art. 14.

Quando per far fronte alle spese bilanciate da un Comune oltre la proporzione stabilita dall'articolo

130 della legge 7. Ottobre 1848 sia indispensabile di aumentare la loro imposta alle contribuzioni dirette, questa non potrà aver luogo a meno che siano chiamati alla seduta del Consiglio Comunale, ed aggiunta ai Consiglieri, i maggiori imposti nell'ordine assoluto della contribuzione prediale pagata, in numero eguale al terzo dei Consiglieri.

Art. 15.

L'Intendente ordina la loro chiamata sulla rappresentanza del Consiglio Delegato: dovranno i suddetti maggiori imposti essere arrestati quindici giorni prima.

Avranno in Consiglio voto egualmente che i Consiglieri nelle deliberazioni relative al bilancio ed alle spese. Però ove malgrado questa chiamata i detti maggiori imposti non intervenissero o si trovasero in numero inferiore al terzo dei Consiglieri, questa loro totale o parziale assenza non potrà per se sola pregiudicare alla validità delle deliberazioni adottate nell'adunanza.

Art. 16.

In conseguenza delle disposizioni dei precedenti due articoli, il perettore delle pubbliche imposte dovrà entro il mese di Febbrajo di ogni anno trasmettere al Sindaco l'elenco dei maggiori imposti del Comune in numero corrispondente a quello dei Consiglieri Comunali.

Art. 17.

Il Consiglio Delegato Comunale, prima di trasmettere questa lista all'Intendente per la sua approvazione, e l'Intendente prima di approvarla dovranno eliminare quei contribuenti che si trovasero nell'incapacità ed in nel secondo alinea dell'articolo 17. della legge 7. Ottobre 1848.

Art. 18.

Per la pubblicazione di detta lista e per richiami vi potesse la medesima dar luogo, saranno osservate le

istesse norme prescritte per le liste elettorali della legge 7. Ottobre 1848.

Art. 49.

Le deliberazioni dei Consigli Comunali e dei Consigli Delegati sono pubblicate all'atto pretorio in giorno festivo o di mercato.

Esse diventano esecutorie otto giorni dopo la loro pubblicazione ad eccezione di quelle che devono essere approvate dall'Intendente.

Queste però non saranno dall'Intendente rivistite della sua approvazione se non dopo trascorso il detto termine dalla esequita loro pubblicazione.

Art. 50.

I Consigli dei Comuni nei quali un Regolamento di Ornato è approvato con decreto Reale, possono creare una commissione di Ornato consultiva.

Le decisioni e le disposizioni a darsi per l'adempimento dei piani d'ornato sono di competenza del Consiglio Delegato del Comune.

Chi interpellato possono ricorrere al Re contro queste decisioni per mezzo del Ministero dell'Interno, il quale, dopo aver sottoposto la questione alla Sezione dell'Interno del Consiglio di Stato, ne promuove la risoluzione sovrana.

## Capo Terzo

### Dei Consigli Provinciali

---

Art. 51.

Il Consiglio Provinciale è composto di 40. Membri nelle Province che eccedono duecento mila abitanti, di 30 in quelle che eccedono i cento mila, di 25.

in quelle che cadono in trenta mila e di 10 in  
quelle inferiori, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000.

Art. 52.

Morelli

I Consiglieri Provinciali saranno ripartiti fra i  
singoli Mandamenti della Provincia in modo che  
ogni Mandamento abbia un numero eguale di  
rappresentanti.

Proporzionalmente però da siffatto riparto uno o  
più Consiglieri, verranno prelevati e assegnati ad uno o più  
Mandamenti della Provincia che abbiano maggior  
popolazione.

Art. 53.

In conformità di quanto sopra, sulla proposta degli In-  
tendenti un Decreto Reale determinerà il numero dei  
Consiglieri da eleggersi in ciascun Mandamento  
di ogni Provincia.

Art. 54.

Ogni Mandamento per mezzo degli Elettori dei singoli  
Comuni che lo compongono, procede alla nomina  
di quel numero di Consiglieri che gli venne assegnato,  
nelle forme e nelle epoche determinate per le elezioni  
municipali.

Lo spoglio dei verbali di ogni Sezione elettorale è  
fatto dal Presidente della Sezione principale del Capoluogo  
di Mandamento col concorso ed assistenza dei Presidenti  
delle Sezioni secondarie.

Egli proclamano il Consiglio ed i Consiglieri eletti.

Art. 55.

La verifica dei poteri, e la ripetizione un mese prima  
dell'elezione nel Consiglio Provinciale appartengono  
allo stesso Consiglio che solo è competente per esami-  
nare e pronunciare sui motivi di suse adotte dai  
Consiglieri, onde esimersi dall'ufficio loro.

Art. 56.

Nessuno può appartenere a più d' un Consiglio Provinciale.

Quelli che sono eletti in più luoghi dove optare: in difetto di opzione sarà Consigliere presso il Consiglio della Provincia in cui risiede, ed in caso che risieda in altra Provincia che quella in cui fu eletto sarà Consigliere della Provincia dove è maggiore l'imposta che da lui viene pagata.

Nei succennati casi come pure in quello di senza contemplato nell' articolo precedente, il posto vacante appartiene di pieno diritto al candidato che ha ottenuto maggior voto.

Art. 57.

Nei Consigli Provinciali sono investite di tutte le attribuzioni conferite ai Consigli Divisionali dalla legge 7. Ottobre 1848.

Art. 58.

Ad un Consigliere eletto dall' intero Consiglio Provinciale fra i rappresentanti di ciascun Mandamento viene affidata la cura delle strade comunali o consortili del Mandamento che egli rappresenta.

Egli farà un anno rapporto al Consiglio sulla condizione di tali strade.

Il Consiglio ne prende norma per invitare l' Intendente ad usare l' attenzione dei Comuni intenzionato a ciò prendano le deliberazioni che possono essere del caso onde migliorare e perfezionare il sistema delle strade comunali o consortili della Provincia ed all' uopo aprirne delle nuove.

# Capo Quarto

## Dei Consigli Delegati Provinciali

---

Art. 59.

I Consigli Delegati Provinciali rappresentano i Consigli Provinciali durante l'intervallo delle sessioni.

Egli sono composti di quattro membri, alla cui elezione e rinnovazione sono applicabili le disposizioni che riguardano i Consigli Delegati Comunali.

Art. 60

I Consigli Delegati Provinciali sono presieduti dall'Intendente il quale vi ha voce deliberativa.

Art. 61.

Egli hanno principalmente per oggetto di prendere in caso di assoluta urgenza le deliberazioni che spettano al Consiglio Provinciale.

Quando il caso non ammetta dilazioni, possono stabilire che la deliberazione sia immediatamente eseguita, salvo a darne conto nella prima tornata del Consiglio Provinciale.

Art. 62.

Questo Consigli sono inoltre chiamati -

1° a deliberare sui giudizi proposti da introdurli in prima istanza nell'interesse della Provincia.

2° a preparare le basi dei consorzi tra Provincia e Provincia da sottoporre alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Provinciali, prendendone anche ove d'uopo l'iniziativa.

3° a compiere quegli atti che da legge ulteriore gli venissero affidati nell'interesse dell'amministrazione dei Comuni della Provincia.

4° a dare il loro parere quando venga richiesto

dal Pretendente o dal Governo sopra' affari riguardanti  
i Comuni della Provincia.

§. 2. A coadiuvare e dirigere i lavori statuti si che  
fossero loro affidati dai Consigli Provinciali o dal Governo.

Art. 63.

I Consiglieri chiamati a sedere nel Consiglio Delegato, e non  
residenti nel capo luogo della Provincia hanno diritto al  
rimborso sulla cassa provinciale delle spese di viaggio  
e di soggiorno.

Art. 64.

Quando un posto di Consigliere Delegato viene chiamato a  
sedere provvisoriamente nel Consiglio il Consigliere più  
anziano, o che precede nell'ordine delle nomine.

Il nuovo Consigliere Delegato viene però definitivamente  
nominato eletto dal Consiglio Provinciale nella sua prima  
riunione.

## Capo Quinto

### Disposizioni Comuni ai Consigli Provinciali e Comunali

---

Art. 65.

Le riunioni dei Consigli Provinciali o Comunali nelle  
quali non debba seguire discussione relativa a persone,  
personae e persone pubbliche, quando coti sù determinate  
con una votazione secreta in cui la proposta riportata  
a voti favorevoli di due terzi dei membri componente  
l'intero Consiglio, ed inoltre dall'Intendente si riunisca  
presso un locale adatto all'ammissione del pubblico  
in sito separato dai Consiglieri, ed esservi regolare e  
sufficiente il servizio della Guardia Nazionale pel man-  
tenimento dell'ordine.

L

Art. 66:

L'Intendente può ordinare la sospensione della pubblicità delle sedute.

La sospensione non ha effetto che per quella tornata.

Il Ministero potrà però per cause gravissime interdire anche per le tornate successive.

Espera la proibizione quando il Ministero riconosca essere riputate le cause che vi abbiano dato luogo.

La decisione del Governo emanata sulla relazione dell'Intendente approvata dall'Intendente Generale della Divisione.

O

Art. 67:

Se in seduta pubblica qualche Consigliere apertamente alla discussione sopra materie estranee all'amministrazione del Comune, o della Provincia, l'oratore o il Presidente scieglierà immediatamente l'adunanza.

Q

Art. 68:

La libertà di piena diritto prevista dall'art. 239. della legge 7. Ottobre 1848 viene dichiarata in seguito a relazione dell'Intendente, ed a proposta dell'Intendente Generale un Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 69:

Ai Consigli comunali, ai consigli delegati nei Comuni, come si ai Consigli Provinciali ed ai Consigli Delegati Provinciali (pochi quella in aggravi ingenerosa) nelle Opere Pie e stabilimenti di beneficenza di ogni genere, che sarà determinata con apposita legge.

Art. 70:

Qualunque può essere rifiutata la comunicazione delle deliberazioni dei Consigli ad eccezione di quelle che siano prese a porte chiuse dal Consiglio coll'ordine di tenersi segrete: quest'eccezione non riguarda però mai i Consiglieri.

# Disposizioni Generali

---

Art. 71.

Le Regie Lettere Patenti del 25 Agosto e del 31 Dicembre 1842, il Regio Editto del 29 Ottobre 1847, le Lettere Patenti del 30 Ottobre dello stesso anno, e la legge del 7 Ottobre 1848 sono abrogate nelle disposizioni che sono contrarie alla presente.

Art. 72.

I funzionari il cui posto viene abolito colla presente legge, potranno essere destinati ad uno dei posti - novellamente nati, e conservare a titolo di trattamento il maggiore stipendio di cui ora sono provvisti, finchè conseguiscano altro posto equivalente a quello di cui vengono ora privati.

Quelli che non fossero applicati ad alcuna delle nuove cariche saranno posti in aspettativa.

Il trattamento di aspettativa potrà essere portato ai due terzi dell'attuale stipendio.

Art. 73.

Sono soppressi i titoli di Intendente Generale, di Vice Intendente Generale, di Intendente e di Vice Intendente per mera onorificenza. Questi titoli sono riservati per le sole cariche che li tengono dalla legge.

Art. 74.

La presente legge nelle parti in cui non è altrimenti disposto riceverà la sua esecuzione a partire dal 1° Luglio del prossimo anno 1851.

# Indice delle Tavole

Composizione delle nuove Divisioni politiche

Pianta proposta del personale e della spesa per gli Uffici d'Intendenza

Tavola illustrativa del personale necessario in ogni Ufficio d'Intendenza

Tavola degli assegnamenti per spese di rappresentanza, uffizio e gratificazioni

Pianta in rigole del personale e della spesa negli Uffici d'Intendenza

Tavola analitica degli elementi di cui si compone la pianta in rigole

Tavola comparativa del personale e della spesa della pianta proposta con quella rigata.

# Composizione delle nuove Divisioni politiche

Divisioni politiche	Provincie	Popolazione per		Mandamenti per		Comunità per		Osservazioni
		Provincie	Divisioni	Provincie	Divisioni	Provincie	Divisioni	
1 Torino	1 Torino	379677	951420	35	93	135	542	
	2 Aosta	78110		7		73		
	3 Biella	128025		12		95		
	4 Ivrea	160574		16		113		
	5 Pinerolo	126998		15		68		
	6 Susa	78036		8		38		
	7 Savoia propria	118861		13		156		
2 Cramerì	8 Alta Savoia	29758	562137	5	51	51	629	
	9 Chablais	52686		5		60		
	10 Ippigni	101792		10		95		
	11 Tignes	100005		7		133		
	12 Moniana	62324		7		79		
	13 Courmayeur	26688		4		35		
	14 Susa	266356		19		60		
3 Genova	15 Albenga	57763	674988	7	56	53	271	
	16 Bobbio	32337		4		27		
	17 Chiavari	107953		8		28		
	18 Lavagna	73139		6		29		
	19 Nervi	61817		6		36		
	20 Saronno	73593		6		38		
	21 Cagliari	108981		8		59		
4 Cagliari	22 Iglesias	39830	307268	2	29	17	202	
	23 Isili	47889		7		34		
	24 Lanusei	26873		4		27		
	25 Oristano	83692		8		67		
	26 Alghero	109739		11		34		
	27 Aegui	92777		11		74		
	28 Asti	127973		13		86		
5 Alessandria	29 Casale	112322	595563	15	75	73	394	
	30 Tortona	53970		8		50		
	31 Voghera	97162		12		77		
	32 Cuneo	168796		19		61		
	33 Alba	111007		12		77		
	34 Mondovì	138266		18		71		
	35 Saluzzo	118112		11		52		
6 Cuneo	36 Nizza	112528	230818	15	29	87	194	
	37 Oneglia	57235		6		69		
	38 San Bruno	60855		8		38		
	39 Novara	163893		15		105		
	40 Lomellina	133016		12		69		
	41 Opola	35177		4		61		
	42 Pallanza	60121		6		84		
7 Nizza	43 Val Sesia	35098	512728	3	53	44	419	
	44 Verelli	115123		11		56		
	45 Savigliano	64725		3		27		
	46 Aghero	28270		3		21		
	47 Cuneo	36129		4		23		
	48 Novara	57119		7		35		
	49 Ozieri	23392		3		18		
8 Novara	50 Cossiga	22211	232126	2	22	15	179	
	51 Cossiga	22211		2		15		
	52 Cossiga	22211		2		15		
	53 Cossiga	22211		2		15		
	54 Cossiga	22211		2		15		
	55 Cossiga	22211		2		15		
	56 Cossiga	22211		2		15		
9 Sassari	57 Sassari	22211	232126	7	22	35	179	
	58 Sassari	22211		2		15		
Totale	Numero	2665249	2665249	169	169	3093	3093	

# Pianta proposta del Personale e della Spesa per gli Uffizj d' Intendenza (1)

Cariche	Stipendi	A carico del Governo		A carico delle Provincie		Totali		Osservazioni
		Num.	Spesa	Num.	Spesa	Num.	Spesa	
Intendenti generali (2)	8000	1	32000	"	"	1	32000	(2) Oltre l'alloggio annobigliato a carico del Governo. (1) Nel personale proposto nella presente pianta non è compreso quello per i servizi nelle officine al carico dell'Amministrazione
Detti (2)	7000	5	35000	"	"	5	35000	
Intendenti provinciali (2)	1500	16	72000	"	"	16	72000	
Detti (2)	1000	28	100000	"	"	28	100000	
Vice Intendenti generali	2500	1	10000	"	"	1	10000	
Detti	2000	5	10000	"	"	5	10000	
Vice Intendenti provinciali	1500	16	24000	"	"	16	24000	
Detti	1200	28	30000	"	"	28	30000	
Consiglieri	1000	9	9000	"	"	9	9000	
Segretari Capi	2400	9	21600	"	"	9	21600	
Segretari d'Intendenza provinciale	2000	16	32000	"	"	16	32000	
Detti	1800	28	15000	"	"	28	15000	
Segretari nelle Intendenze generali	1600	"	"	27	13200	27	13200	
Sotto Segretari	1400	"	"	27	37800	27	37800	
Detti	1200	"	"	102	122400	102	122400	
Scrivani	800	"	"	87	69600	87	69600	
Detti	600	"	"	98	58800	98	58800	
<b>Totale del Personale</b>		<b>159</b>	<b>120600</b>	<b>311</b>	<b>331800</b>	<b>500</b>	<b>752400</b>	
Spese di rappresentanza		"	51000	"	"	"	51000	
Spese d'Ufficio		"	"	"	111200	"	111200	
Gratificazioni		"	51150	"	"	"	51150	
<b>Totale generati</b>		<b>159</b>	<b>525750</b>	<b>311</b>	<b>116200</b>	<b>500</b>	<b>971950</b>	

*Tavola dimostrativa del Personale degli Impiegati che si rickuonono  
in ogni Ufficio d'Intendenza generale e provinciale*

Provincia	Intend. genli a Line		Intend. provli a Line		Vice Intend. b generali a Line		Vice Intend. d provinciali a L		Conti fallei a Line	Segretari a Line	Sequet. d'Intend. provinc. a Line		Sequestri militari a L	Sotto Sequet. a Line		Sergenti a Line		Totale
	8000	7000	4500	4000	2500	2000	1500	1200			2000	1800		1400	1200	800	600	
1 Torino	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	3	4	"	6	2	14
2 Asti	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
3 Cuneo	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
4 Aca	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
5 Biella	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
6 Ivr	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
7 Inverigo	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	3	3	"	4	3	17
8 Alghero	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
9 Oristano	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
10 Cagliari	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
11 Nuoro	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
12 Sassari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
13 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
14 Genova	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	3	4	"	6	2	19
15 Alessandria	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
16 Asti	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
17 Cuneo	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
18 Savona	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
19 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
20 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
21 Genova	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	3	3	"	4	2	16
22 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
23 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
24 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
25 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	"	3	9
26 Genova	"	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	3	3	"	4	2	16
27 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
28 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
29 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
30 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
31 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
32 Genova	"	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	3	3	"	4	2	16
33 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
34 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
35 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
36 Genova	"	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	3	2	1	4	2	16
37 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
38 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
39 Genova	"	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	3	3	"	4	2	16
40 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
41 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
42 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	"	3	9
43 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
44 Genova	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
45 Genova	"	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	3	2	1	3	2	15
46 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
47 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
48 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
49 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
50 Genova	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
Totale Numero	4	5	16	25	4	5	16	25	9	9	16	25	27	27	102	87	98	500

Tavola degli assegnamenti per spese di rappresentanza, d'ufficio e per gratificazioni agli impiegati subalterni di ogni ufficio d'Intendenza generale e provinciale.

Divisioni politiche	Province	Spese di rappresentanza	Spese d'ufficio	Gratificazioni	Totale	Osservazioni	
1 Vercino	1 Cuneo	4000	4000	2250	10250		
	2 Asti	"	2000	1050	3050		
	3 Biella	"	2200	1050	3250		
	4 Ivrea	"	2800	1050	3850		
	5 Pinerolo	"	2200	1050	3250		
	6 Susa	"	2000	750	2750		
	7 Savoia propria	8000	4000	1950	13950		
2 Ciamberi	8 Valle Savoia	"	2000	600	2600		
	9 Chiablise	"	2000	750	2750		
	10 Fossignin	"	2800	1050	3850		
	11 Geneve	"	2200	1050	3250		
	12 Moriana	"	2000	750	2750		
	13 Entrantasia	"	2000	600	2600		
	14 Bra	12000	3000	2250	17250		
3 Genova	15 Alghero	"	2000	750	2750		
	16 Bobbio	"	1800	600	2400		
	17 Chiavari	"	2000	750	2750		
	18 Levante	"	2000	750	2750		
	19 Novi	"	2000	750	2750		
	20 Savona	"	2200	1050	3250		
	21 Tagliero	8000	3000	1800	12800		
4 Cagliari	22 Iglesias	"	1800	600	2400		
	23 Sili	"	1800	600	2400		
	24 Lanusa	"	1800	600	2400		
	25 Oristano	"	2000	900	2900		
	26 Alghero	4000	3500	1800	9300		
	27 Aegui	"	2200	1050	3250		
	28 Asti	"	2800	1050	3850		
5 Alessandria	29 Casale	"	2800	1050	3850		
	30 Cortina	"	2000	750	2750		
	31 Voghera	"	2200	1050	3250		
	32 Cuneo	4000	3500	1800	9300		
	33 Alba	"	2200	1050	3250		
	34 Mondovì	"	2200	1050	3250		
	35 Saluzzo	"	2200	1050	3250		
6 Cuneo	36 Nizza	8000	3000	1800	12800		
	37 Oneglia	"	2000	750	2750		
	38 San Remo	"	2000	750	2750		
	39 Tortona	4000	3500	1800	9300		
	40 Ronellina	"	2200	1050	3250		
	41 Olinda	"	2000	600	2600		
	42 Pallanza	"	2000	900	2900		
7 Nizza	43 Valenza	"	2000	600	2600		
	44 Novelli	"	2800	1050	3850		
	45 Saporì	2000	3500	1650	7150		
	46 Alghero	"	1800	600	2400		
	47 Cagliari	"	1800	600	2400		
	48 Suvo	"	2000	750	2750		
	49 Ozieri	"	1800	600	2400		
8 Novara	50 Brauzio	"	1800	600	2400		
	Totale	Liro	51000	111400	91150	219550	

# Pianta in vigore del Personale e della Spesa negli Uffizj d'Intendenza (1)

Cariche	Stipendi	Pel servizio amministrativo				Pel servizio della sicurezza pubblica a totale carico del Governo		Totale dei servizi		Osservazioni
		a carico del Governo		a carico delle Province		Numero	Spesa	Numero	Spesa	
		Numero	Spesa	Numero	Spesa					
Intendenti generali a Lire	7000	1	28000	"	"	"	"	1	28000	(1) Non sono compresi in questa pianta gli impiegati per servizio delle Opere p...
Detti	6000	5	30000	"	"	"	"	5	30000	
Detti	5000	5	25000	"	"	"	"	5	25000	
Intendenti provinciali	4000	12	48000	"	"	"	"	12	48000	
Detti	3300	21	79200	"	"	"	"	21	79200	
Consiglieri	2300	12	27600	"	"	"	"	12	27600	
Detti	2400	15	36000	"	"	"	"	15	36000	
Detti	2000	20	40000	"	"	"	"	20	40000	
Procuratori Del Re.	3200	1	3200	"	"	"	"	1	3200	
Detti	2800	8	22400	"	"	"	"	8	22400	
Detti	2400	5	12000	"	"	"	"	5	12000	
Substituti Procuratori Del Re.	1600	1	1600	"	"	"	"	1	1600	
Detti	1400	8	11200	"	"	"	"	8	11200	
Detti	1200	5	6000	"	"	"	"	5	6000	
Segretari Capri	2400	9	21600	"	"	1	9600	13	31200	
Detti	2000	5	10000	"	"	"	"	5	10000	
Applicati	500	10	5000	"	"	"	"	10	5000	
Segretari d'Intendenza provinciali.	1600	36	57600	"	"	"	"	36	57600	
Segretari nelle Intendenze generali	1600	"	"	30	48000	10	16000	40	64000	
Detti	1400	"	"	15	21000	4	5600	19	26600	
Sotto Segretari	1200	"	"	67	80400	36	43200	103	123600	
Detti	800	"	"	31	27200	36	28800	70	56000	
Detti	720	"	"	60	43200	"	"	60	43200	
Detti	600	"	"	88	52800	"	"	88	52800	
<b>Totale del Personale</b>		185	170200	291	272600	90	103200	566	846000	
Spese di rappresentanza		"	15000	"	"	"	"	"	15000	
Spese d'uffizio		"	"	"	97500	"	18900	"	116400	
Gratificazioni		"	"	"	38600	"	"	"	38600	
<b>Totale generali</b>		185	185200	291	408700	90	122100	566	1016200	

## Tavola analitica degli elementi di cui si compone la pianta in vigore

Oggetto delle Spese, e Leggi che le sanzionano.	Intendenti generali di			Intendenti di			Consiglieri di			Procuratori del Re di			Sostituti Procuratori del Re di			Segretari capi di		Dipendenti		Segretari nell'Interno		Segretari nelle Intendenze		Sottosegretari			Scrivani di			Totali
	1. class. a lire 7000.	2. class. a lire 6000.	3. class. a lire 5000.	1. class. a lire 4000.	2. class. a lire 3500.	3. class. a lire 2800.	1. class. a lire 2400.	2. class. a lire 2000.	3. class. a lire 1800.	1. class. a lire 3200.	2. class. a lire 2800.	3. class. a lire 2400.	1. class. a lire 1600.	2. class. a lire 1200.	3. class. a lire 1200.	1. class. a lire 2400.	2. class. a lire 2000.	a lire 500.	primi a lire 1600.	1. class. a lire 1600.	2. class. a lire 1200.	a lire 1200.	1. class. a lire 800.	2. class. a lire 720.	3. class. a lire 600.					
	Stipendi - Legge 30 Ottobre 1827 Num.	3	1	1	12	16	9	12	16	1	6	1	1	6	1	1	7	1	8	28	21	12	30	23	18	70	369			
Stipendi - " 30 Agosto 1828	1	1	1	"	8	3	3	3	1	"	2	1	"	2	1	2	1	2	8	6	3	11	8	12	18	101				
Stipendi - " 2 Dicembre 1828	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	6				
Stipendi - " 3 Gennaio 1830	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	3				
Totale Personale per servizio amministrativo Num.	4	5	5	12	24	12	15	20	1	8	5	1	8	5	1	9	5	10	36	30	15	67	34	60	88	179				
Stipendi - Legge 30 Settembre 1828 (summe pubbliche)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	10	1	36	36	"	"	90				
Totale generali Numero	4	5	5	12	24	12	15	20	1	8	5	1	8	5	1	13	5	10	36	10	19	103	70	60	88	569				
I quali impiegati costano per loro stipendio annuo L.	28000	30000	25000	18000	79200	33600	36000	40000	3200	22400	12000	1600	11200	6000	31200	10000	5000	57600	64000	26600	123600	36000	23200	52800	826200					
Spese di rappresentanza agli Intendenti generali di Corsica, Formosa e Lemuni della Legge succitata del 30 Ottobre 1827																								Lire	12000	} 15000				
Spese di rappresentanza agli Intendenti generali di Corsica, Formosa e Lemuni della Legge succitata del 30 Agosto 1828																								Lire	3000					
Spese d'ufficio per servizio amministrativo in Corsica, Formosa e Lemuni della Legge succitata del 30 Ottobre 1827																								Lire	77240					
Spese d'ufficio per servizio amministrativo in Sardegna della Legge succitata del 30 Agosto 1828																								Lire	20100					
Spese per servizio della Sanatoria pubblica in tutte le Provincie di Corsica, Formosa e Lemuni come da R. Decreto 25 Dicembre 1827																								Lire	12600	} 116100				
Spese per servizio della Sanatoria pubblica in tutte le Provincie di Corsica, Formosa e Lemuni come da R. Decreto 25 Dicembre 1827																								Lire	1200					
Spese per servizio della Sanatoria pubblica in tutte le Provincie di Corsica, Formosa e Lemuni come da R. Decreto 25 Dicembre 1827																								Lire	3100					
Indemnità agli impiegati subalterni nelle Intendenze di Corsica, Formosa e Lemuni della Legge succitata del 30 Ottobre 1827																								Lire	30500	} 38600				
Indemnità agli impiegati subalterni nelle Intendenze di Corsica, Formosa e Lemuni della Legge succitata del 30 Ottobre 1827																								Lire	8100					
Totale generale della spesa																								Lire		1016200				



# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,  
ridotta la legge del 7. Ottobre 1858 e intese le modificazioni che sarebbe utile d'introdurre;  
Visto il nuovo progetto di legge che nel nostro provide alle accennate modificazioni; statuire  
ad un tempo sul contenzioso amministrativo,  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. Unico.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno è incaricato di fare  
presentazione al Parlamento e sostenere la difesa del progetto di legge statore presentato  
relativamente alla giurisdizione del contenzioso amministrativo, ed alle nuove modifica-  
zioni da introdursi alla seguente legge del 7. Ottobre 1858.  
Lo stesso Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto  
Dat. Torino addì 26 Novembre 1858.

*Pietro Bamm*  
*Galleggi*